



ID K244

Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA  
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO  
1419/FE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 854 /DA del 30 OTT 2018

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**

Oggetto: Liquidazione fattura n° 22 del 30/04/18 - Matafù Carmelo. Giudizio D'Angelo Carmela/Cas. - Tribunale di Messina.

**Premesso:**

**Che** è stato conferito all'avv. Matafù Carmelo, l'incarico di resistere nel contenzioso promosso da D'Angelo Carmela dinanzi al Tribunale di Messina;

**Che** con decreto dirigenziale n° 1001 del 26/06/2012 si è proceduto ad assumere il relativo impegno di spesa sul cap. 131, impegni n° 3059/12 reimp. al n.963/18 e n. 272/13 reimp. al n.1023/18 per € 1.250,00, per l'importo complessivo di € 2.500,00;

**Che** il giudizio si è concluso con la sentenza n° 1518/16 dell'12/10/2016;

**Considerato** che l'avv. Matafù Carmelo, a fronte dell'espletamento del predetto incarico, ha emesso la fattura n° 22 del 30/04/18 per l'importo di € 2.500,00 a saldo delle competenze dovute;

**Vista** la deliberazione dell'assemblea dei Soci n° 4/AS del 01.10.2018 di adozione del bilancio consortile 2018/2020 , approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con DDG n° 2928 del 17.10.2018;

**Ritenuto** che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

**Visto** il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29/12/2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

**Accertato** che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

**D E C R E T A**

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere** atto del conferimento dell'incarico all'avv. Matafù Carmelo di costituirsi nel giudizio promosso da D'Angelo Carmela dinanzi al Tribunale di Messina;
- **Liquidare** la fattura n° 22 del 30/04/18, che si allega in copia, dell'importo di € 2.500,00 al lordo della r.a. all'avv. Matafù Carmelo nato a Librizzi il 30/09/57 c.f. MTFCML57P30E571C e domiciliato in Viale S. Martino, 146 - 98123 Messina tramite bonifico bancario sul c/c IBAN IT31I0521616502000000110388.
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Visto:*

*Il Dirigente Generale  
ing. Salvatore Minaldi*

*Il Dirigente Amministrativo  
Antonino Caminiti*

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

Liquidazione n. 3642 Atto n. 854 del 2018

Impegno assunto Cap. 131 Bil. 2018

Provvedimento 963/18 - 1023/18

Messina 31-10-18

*Il Dirigente Amministrativo*

# FATTURA ELETTRONICA

1618

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT08063140019**  
Progressivo di invio: **C000000NWC**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFEUJY**  
Telefono del trasmittente: **0114407589**

Fatt. 0028/fe/2d8  
del 30/01/2010  
€ 250,00 confe 100  
dettaglio 100/01  
26/01/2010

1a/f/n 305e/012 reinf. 983/13  
6h 131 € 1250,00  
1a/f/n 272/13 reinf.  
1023/18 6h 131  
€ 1257,00

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01224840833**  
Codice fiscale: **MTFCML57P30E571C**  
Nome: **Carmelo**  
Cognome: **Matafu'**  
Titolo: **Avvocato**  
Albo professionale di appartenenza: **Ordine Avvocati Messina**  
Provincia di competenza dell'Albo: **ME**  
Numero iscrizione all'Albo: **946**  
Data iscrizione all'Albo: **1985-03-02** (02 Marzo 1985)  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **Viale S. Martino**  
Numero civico: **146**  
CAP: **98123**  
Comune: **MESSINA**  
Provincia: **ME**  
Nazione: **IT**

### Recapiti

Telefono: **090694001**  
Fax: **090691648**  
E-mail: **carmelo.matafu@gmail.com**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01962420830**  
Codice Fiscale: **01962420830**  
Denominazione: **Consorzio Autostrade Siciliane**

## Dati della sede

Indirizzo: **C.da Scoppo**  
CAP: **98122**  
Comune: **MESSINA**  
Provincia: **ME**  
Nazione: **IT**

[www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2018-04-30** (30 Aprile 2018)  
Numero documento: **0022/FE/2018**  
Importo totale documento: **2500.00**  
Causale: **Prat.2012/0137 Consorzio Autostrade Siciliane/D'Angelo Carmela-Contratto a termine-abuso-conversione-Tribunale Lavoro Messina-Bellino-RG.5041/2010-Det.1001DA del 28/6/12-Sent.1518/2016.**  
Art. 73 DPR 633/72: **SI**

## Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (itenuta persone fisiche)  
Importo ritenuta: **394.07**  
Aliquota ritenuta (%): **20.00**  
Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

## Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC01** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)  
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**  
Importo contributo cassa: **78.81**  
Imponibile previdenziale: **1970.37**  
Aliquota IVA applicata: **22.00**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **ONORARI**  
Valore unitario: **1970.37**  
Valore totale: **1970.37**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **2049.18**  
Totale imposta: **450.82**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)  
Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **Avv. Carmelo Matafu'**  
Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **1655.11**  
Istituto finanziario: **Credito Siciliano**  
Codice IBAN: **IT67I0301916502000000110388**  
Codice ABI: **03019**  
Codice CAB: **16502**  
Codice BIC: **RSANIT3P**

Per maggiori informazioni visitate il sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

*B*  
Copia per uso interno amministrativo



Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

ch131

Dato ( 30/04/18 )

Citt. ( 0022/PA ) 2018

10003356002018PA03/04/18 1150,00

212/13 1023  
10003446/PA 2018 PA03/04/18 1150,00

Messina DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA  
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO

Prot. n. 1001/DA

Messina, 26.6.2012

**Oggetto:** Tribunale di Messina sez. lavoro - **D'Angelo Carmela**, contro Consorzio per le Autostrade siciliane - Affidamento incarico legale

**DECRETO DIRIGENZIALE N. 1001/DA/12**

**Premesso**

(1) che **D'Angelo Carmela**, ha proposto contro il Consorzio per le Autostrade siciliane in persona del legale rappresentante pro-tempore ricorso ex art. 414 davanti al Tribunale del Lavoro di Messina, iscritto al n. R.G.C ed avente ad oggetto Contratto a termine - illegittimità;

**Ritenuto**

- necessario che il Consorzio, a tutela dei propri interessi, resista in giudizio nominando un legale che lo rappresenti e difenda, individuando in tal senso l'Avv. Carmelo Matafù, con studio in Viale S. Martino n. 146, Messina;

che:

(2) Ai sensi e per gli effetti della nota prot. n. 17/CS del 28.11.2011, a firma del Commissario straordinario, allo scrivente spetta, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 10/2000, l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi e che gli stessi, aventi rilevanza esterna, assumono la forma di decreto;

il Dirigente dell'Area amministrativa, Ing. Mario Pizzino, per le motivazioni riportate in narrativa  
**d e c r e t a**

**Art. 1 - resistere** al ricorso ex art. 414 davanti al Tribunale del Lavoro di Messina, iscritto al n. R.G.C ed avente ad oggetto Contratto a termine - illegittimità;

**Art. 2 - conferire** al legale di fiducia, Avv. Carmelo Matafù, l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente in giudizio, atteso che lo stesso rappresenterà a questo Ente l'opportunità di risolvere la controversia con un eventuale accordo transattivo;

**Art. 3 - impegnare**, per la retribuzione delle relative competenze professionali, la somma di € 1.765,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, per l'importo complessivo di € 2.500,00, sul capitolo n. 3042 del corrente esercizio finanziario, denominato "Legali, notarili e vidimazioni", che presenta la relativa capienza;

**Art. 4 - dare atto** che le eventuali ulteriori somme anticipate dal legale per spese esenti e al momento non quantificabili, debitamente rendicontate, (spese autostradali, carburante, notifiche, marche, diritti, copie, domiciliazioni, ecc..), verranno successivamente impegnate con apposito provvedimento dirigenziale;

**Art. 5 - riconoscere**, inoltre, in caso di vittoria giudiziale, le competenze e spese liquidate dal Giudice al legale incaricato ove maggiori del superiore impegno.

Il Dirigente  
Ingegner Mario Pizzino

Sede: 98122 MESSINA - Contrada Scoppo Tel. PBX 090.37111 Fax 090.41869  
Codice Fiscale e Partita IVA 01962420830 e-mail [cav@autostradesiciliane.it](mailto:cav@autostradesiciliane.it)

Uffici: 90141 PALERMO - Via Notarbartolo n. 10 - Tel. 091.6259329 - Fax 091.6266172

Uffici: 00187 ROMA - Via Dei Crociferi n. 41 - Tel e Fax 06.6794932

Sito Internet: [www.autostradesiciliane.it](http://www.autostradesiciliane.it) e-mail [info@autostradesiciliane.it](mailto:info@autostradesiciliane.it)

10-7-2012

Atto

TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro dott.ssa Graziella Bellino, alla pubblica udienza svolta in data 12 ottobre 2016, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente:

SENTENZA

Nella controversia iscritta al n. 5041/2010 R.G. vertente tra

**D'Angelo Carmela**, c.f. DNGCMI67L43B158C, ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Lalli

Contro

**Consorzio Autostrade Siciliane – C.A.S.** in persona del legale rappresentante resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Matafù

Oggetto: contratto a tempo determinato

**Svolgimento del processo e motivi della decisione**

Con ricorso depositato in data 7 luglio 2010, l'istante, premesso di avere lavorato periodicamente sin dal 2002 in qualità di agente tecnico esattore alle dipendenze del Consorzio resistente in forza di 8 contratti di lavoro a tempo determinato c.d. "stagionali" dal 19.10.2002 al 16.01.2003, dal 7.11.2003 al 4.02.2004, dal 13.10.2004 al 6.12.2004, dal 4.07.2005 al 7.08.2005, dal 26.05.2006 al 23.08.2006, dal 3.08.2007 al 16.09.2007 dal 21.03.2008 al 4.05.2008, dal 31.08.2008 al 14.10.2008, stipulati "al fine di sopportare alle temporanee esigenze del servizio di esazione pedaggio", espone che il Cas ha indicato nei detti contratti il termine di assunzione e di cessazione dell'attività lavorativa, senza indicare le ragioni della durata temporanea del contratto in violazione delle norme di riferimento. Deduce inoltre che il Cas ha palesemente abusato del diritto di stipulare contratti a tempo determinato ed ha agito in contrasto con la normativa vigente. Chiede pertanto che venga dichiarata la nullità del termine apposto ai contratti a tempo determinato e che venga dichiarata la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato a far data dal 19.10.2002; chiede inoltre che il Cas venga condannato al pagamento delle retribuzioni

dall'avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro; in subordine che parte resistente venga condanna al pagamento del risarcimento del danno.

Costituitosi in giudizio il Consorzio per le Autostrade siciliane contesta la fondatezza della domanda di cui chiede il rigetto.

Nel merito il ricorso appare parzialmente fondato e va pertanto accolto nei limiti di seguito specificati.

Preliminarmente va richiamata la disciplina di riferimento ed in particolare il d.lgs. n. 368 del 2001, il cui art. 1 dispone che “*E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.*

*1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere, in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati, che in luogo dell'ipotesi di cui al precedente periodo il requisito di cui al comma 1 non sia richiesto nei casi in cui l'assunzione a tempo determinato o la missione nell'ambito del contratto di somministrazione a tempo determinato avenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato dalle ragioni di cui all'articolo 5, comma 3, nel limite complessivo del 6 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva.*

*2. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis relativamente alla non operatività del requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.*

*3. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.*

*4. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a 12 giorni.”*

Occorre quindi evidenziare che sebbene il Consorzio non abbia specificatamente contestato lo svolgimento del rapporto di lavoro nei periodi 19.10.2002 al 16.01.2003, dal 7.11.2003 al 4.02.2004, dal 13.10.2004 al 6.12.2004, dal 4.07.2005 al 7.08.2005, dal

26.05.2006 al 23.08.2006 dal 31.08.2008 al 14.10.2008, non ha fornito prova della stipulazione per iscritto dei relativi contratti.

Deve pertanto ritenersi che parte resistente abbia violato la prescrizione della forma scritta prevista per i contratti a termine.

Con riferimento ai contratti in atti stipulati dal 3.08.2007 al 16.09.2007 dal 21.03.2008 al 4.05.2008, occorre valutare la legittimità della causale in concreto apposta al contratto di lavoro.

Orbene non vi può esser dubbio che la formula “*per sopperire alle temporanee esigenze del servizio di esazione pedaggio*”, contenuta in tali contratti non consente proprio per la sua genericità di comprendere quale sia la specifica ragione posta a fondamento dell'apposizione del termine né conseguentemente di verificare l'effettiva sussistenza e la durata della ragione alla base della sua assunzione.

Deve pertanto ritenersi che il datore di lavoro non ha, in violazione di quanto disposto dalla norma citata, specificato le ragioni che hanno determinato la stipulazione di molteplici contratti a tempo determinato.

Quanto alle conseguenze della declaratoria di nullità del termine deve rilevarsi che il CAS è un ente pubblico non economico regionale con la conseguenza che trova applicazione il dettato normativo di cui l'art 36 del dlgs n. 165/2001 a norma del quale la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ma il lavoratore interessato ha il diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.

Con riferimento alle conseguenze derivanti dall'accertata nullità dei contratti a termine stipulati dalla ricorrente, va, dunque, rigettata la domanda di conversione dei contratti a tempo determinato posti in essere.

Va, invece, accolta la domanda subordinata di risarcimento del danno.

Infatti va rilevato che secondo il citato art. 36, *il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative*.

Va quindi richiamata la recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui “*Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una p.a. il dipendente, che abbia subito la illegittima precariizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36 comma 5 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima*

*disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all'art. 32 comma 5 l. 4 novembre 2010 n. 183, e quindi nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 L 15 luglio 1966 n. 604"* (Cass. SS.U.U. n. 5072/2016).

In particolare con tale pronuncia la Corte di Cassazione ha preliminarmente ribadito il principio che l'art. 36, c. 5, D.lgs. n. 165/2001, proprio perchè speciale, non è stata abrogata per effetto dell'emanazione del D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368.

Premesso il divieto di conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, la Cassazione ha quindi riconosciuto sussistente in capo al lavoratore il diritto al risarcimento dei danni subiti, da determinarsi ai sensi dell'art. 32, c. 5, l. n. 183/2010, senza onere della prova in capo allo stesso.

In particolare la Corte, nella sentenza citata, al fine di garantire una interpretazione conforme al diritto comunitario ed al principio costituzionalmente garantito di uguaglianza ha ritenuto che, nel caso di abusivo ricorso ai contratti a termine operato dalla pubblica amministrazione, la disposizione di cui all'art. all'art. 32, comma 5, L. 4 novembre 2010, n. 183, deve essere interpretata in chiave agevolativa dell'onere probatorio del danno subito e non già in chiave di contenimento di quest'ultimo, come per il lavoratore privato.

Il lavoratore pubblico ha quindi diritto a tutto il risarcimento del danno e, per essere agevolato nella prova (perchè ciò richiede l'interpretazione comunitariamente orientata), ha intanto diritto, senza necessità di prova alcuna per essere egli, in questa misura, sollevato dall'onere probatorio, all'indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5.

Viene tuttavia riconosciuto allo stesso la possibilità di provare che le chances di lavoro che ha perso perchè impiegato in reiterati contratti a termine in violazione di legge si sono tradotti in un danno patrimoniale più elevato.

Ne consegue che, sia nel caso di nullità del termine apposto ad un primo ed unico contratto sia in caso di abusivo ricorso ad una successione di contratti a termine, l'esigenza di interpretare ed applicare l'art. 36 comma 5 in modo conforme al diritto dell'Unione conduce a riconoscere al lavoratore un risarcimento dei danni che non sia vincolato ad un puntuale accertamento, nell'*an* e nel *quantum*, dell'effettivo pregiudizio da questi sofferto in conseguenza dell'abuso datoriale.

Alla luce delle considerazione della Suprema Corte di Cassazione, va riconosciuta un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Ciò premesso, non avendo l'istante fornito prova di un danno maggiore, ed in considerazione delle dimensione dell'azienda e dell'anzianità di servizio tale indennità va determinata nella misura pari 8 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

In ragione dell'esito della lite appare equo compensare le spese in ragione della metà e porre a carico di parte resistente la restante quota così come liquidata in dispositivo.

**P.Q.M.**

sentiti i procuratori delle parti e definitivamente pronunciando così provvede:

- In parziale accoglimento del ricorso dichiara l'illegittimità dell'apposizione del termine ai contratti indicati in ricorso stipulati tra la ricorrente e il Consorzio per le Autostrade Siciliane a partire dall'anno 2002 e per l'effetto condanna il Consorzio alla corresponsione in favore della ricorrente a titolo di risarcimento del danno di una somma pari a 8 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- Rigetta per il resto;
- Compensa le spese di lite in ragione della metà e pone a carico del Consorzio la restante quota che si liquida a favore del ricorrente in euro 1.100,00 oltre spese generali iva e cpa.

Messina 12.10.2016

Il G.L.

*Dott.ssa Graziaella Bellino*